



N. Progr.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

APPROVATO:

con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 25.07.2001

MODIFICATO:

con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 16.04.2020

Art. 1.
PRINCIPI GENERALI.

Il Comune di Tavagnacco, attuando il disposto della legge regionale 23/2007 e del D.P.R. 616/1977, organizza il servizio di trasporto scolastico nella fascia della scuola primaria e secondaria di primo grado, quale intervento volto a concorrere all'attuazione di una effettiva generalizzazione del diritto allo studio, favorendo la frequenza scolastica degli studenti.

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di consentire e alla volontà di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.

L'utilizzo del servizio si configura per lo studente come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

ART. 2.
CRITERI ISPIRATORI.

Il trasporto scolastico, per rafforzare le iniziative già attuate dall'Amministrazione a favore della sicurezza dei minori, deve essere uniformato ai seguenti criteri:

- a) maggior sicurezza possibile per gli studenti che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati ed approvati con apposito atto giuntale, devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali;
- b) maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti.

ART. 3.
MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO.

Il servizio di trasporto scolastico si svolge tramite punti di raccolta, per garantire la gestione economica e razionale dello stesso e per ridurre al minimo il tempo necessario agli studenti per raggiungere la scuola dal punto di ritrovo.

Il servizio verrà gestito mediante appalto a Ditte specializzate.

In caso di esistenza di servizio pubblico di linea, il servizio di trasporto scolastico per la scuola secondaria di primo grado non viene effettuato. Qualora il trasporto scolastico venga realizzato a mezzo di servizio pubblico di linea, l'onere dell'abbonamento sarà a carico all'Amministrazione Comunale.

ART. 4.
BENEFICIARI DEL SERVIZIO.

Hanno diritto ad usufruire del servizio, nei limiti delle risorse disponibili, gli studenti delle scuole primarie pubbliche residenti nelle frazioni prive di struttura scolastica per accedere alla struttura scolastica di riferimento, nonché gli studenti della scuola secondaria di primo grado pubblica residenti nelle frazioni per accedere alla struttura del capoluogo.

Ulteriori estensioni al servizio potranno essere decise dalla Giunta comunale di concerto con il Responsabile del Servizio, qualora la frequenza in scuole non di zona corrisponda a scelte concordate tra Amministrazione Comunale e Dirigenti scolastici o in base ad altre motivazioni rispondenti ad interessi generali.

E' possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche agli studenti che risiedono al di fuori del territorio comunale e che frequentano le scuole di Tavagnacco. In tali casi il servizio di trasporto scolastico sarà definito con i Comuni limitrofi di residenza degli studenti mediante convenzioni o accordi, ai sensi del D. M. 31.01.1997 e della relativa circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11.03.1997.

ART. 5. SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.

Per gli alunni portatori di handicap il servizio di trasporto scolastico viene erogato, qualora sia possibile, con i normali mezzi a disposizione senza particolari accorgimenti tecnici o supporti di personale ulteriore rispetto a quelli abitualmente previsti.

In tutti gli altri casi l'Amministrazione attiva, su richiesta degli interessati e nei limiti delle risorse disponibili, le procedure più idonee a garantire il trasporto dei soggetti svantaggiati, anche mediante la possibile erogazione di contributi economici.

ART. 6. PERCORSI ORARI E FERMATE.

La Giunta Comunale con proprio provvedimento stabilirà:

- i percorsi;
- le fermate, da individuarsi in luoghi che per le loro caratteristiche non comportino pericoli immediati rispetto al traffico veicolare e allo stato dei luoghi;
- l'orario dei percorsi.

I luoghi di fermata terranno conto delle frazioni territoriali e le famiglie fruitrici del servizio saranno tenute ad accompagnare e riprendere i ragazzi nella località per loro stabilita.

Gli orari e i luoghi delle fermate verranno comunicati alle famiglie.

I percorsi potranno in ogni caso subire variazioni durante l'anno scolastico, per sopravvenute esigenze non prevedibili che ne inducano la modifica; in tal caso l'utenza sarà informata con congruo anticipo.

ART. 7. SERVIZIO DI ASSISTENZA.

L'amministrazione comunale provvederà all'organizzazione di un servizio di accompagnamento studenti mediante apposito personale qualificato. Gli addetti a tale servizio avranno funzioni di sorveglianza sui mezzi di trasporto, di cura delle operazioni di salita e discesa, di accertare, in particolare, la presenza dei soggetti maggiorenni autorizzati alla riconsegna dello studente alla fermata stabilita, salvo il caso di autorizzazione di cui all'articolo 8.

ART. 8. SICUREZZA DEGLI STUDENTI.

Il Comune adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza degli studenti dal momento della salita sui mezzi di trasporto al momento di ingresso nella scuola e dall'uscita della scuola alla riconsegna alle fermate, ferme restando le specifiche responsabilità e doveri del corpo docenti.

Tutti gli studenti trasportati, a conclusione del viaggio di ritorno, devono essere riconsegnati ai genitori, a chi esercita la potestà genitoriale, o a persona maggiorenne appositamente delegata.

Gli studenti per i quali non è stato possibile procedere, al termine del viaggio di ritorno, alla riconsegna ai genitori, a chi esercita la potestà genitoriale, o a persona appositamente delegata,

saranno trasferiti e custoditi nell'ufficio della Polizia Locale fino all'arrivo dei genitori, o di chi esercita la potestà genitoriale, o da persona maggiorenne appositamente delegata.

Al ripetersi di tale evento per tre volte verrà applicata una sanzione amministrativa nella misura di 100,00 euro per violazione del presente regolamento comunale.

Resta fermo che la conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione, compete ai genitori, a chi esercita la potestà genitoriale o ad altri soggetti maggiorenni da costoro delegati, i quali sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità degli studenti che avvenga durante il tragitto.

Previa espressa autorizzazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, è possibile l'uso in autonomia del servizio di trasporto scolastico secondo quanto previsto dall'art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

ART. 9. RICHIESTA DEL SERVIZIO.

Gli aspiranti ad usufruire del servizio dovranno presentare domanda di iscrizione sui moduli e secondo la procedura fornita dall'Ufficio comunale competente.

Tale domanda dovrà essere presentata entro i termini stabiliti annualmente per le procedure di iscrizione e che vengono comunicati e resi pubblici dall'ufficio competente; in ogni caso prima dell'inizio di ogni anno scolastico.

Eventuali richieste presentate in corso d'anno derivanti da trasferimenti di residenza o di istituto scolastico o nei casi di particolari necessità possono essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio e la disponibilità di posti a sedere sui mezzi e, comunque, non possono comportare modifiche sostanziali a orari, percorsi e fermate già stabiliti.

Il servizio si intende richiesto per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo disdetta da inoltrare all'Ufficio comunale competente.

Non è previsto alcun rimborso o esenzione in caso di utilizzo parziale del servizio o di non utilizzo per un periodo continuativo o saltuario.

Nella domanda di iscrizione, coloro che esercitano la potestà genitoriale dovranno indicare i soggetti eventualmente delegati al ritiro degli studenti.

La fruizione del servizio implica la piena accettazione della normativa che lo disciplina e del presente regolamento in particolare.

ART. 10. REGOLE DI COMPORTAMENTO.

Gli utilizzatori del servizio scuolabus devono tenere un comportamento corretto, rispettoso, civile e dignitoso nei confronti dell'autista, dell'accompagnatore e degli altri trasportati, senza compromettere la sicurezza propria o altrui e senza turbare il buon funzionamento del servizio. In particolare:

- devono mantenersi a debita distanza dallo scuolabus mentre questo è ancora in movimento e attendere che si sia allontanato prima di attraversare la strada;
- non devono spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus;
- dopo la salita sul mezzo, devono prendere immediatamente posto cosicché l'autista possa riprendere il suo tragitto;
- devono tenere una postura composta, riponendo lo zaino a terra, sotto le gambe oppure sulle ginocchia, rimanendo seduti per tutta la durata del percorso, fino all'arresto del veicolo e preparandosi successivamente alla discesa;
- è assolutamente vietato sporgersi dai finestrini o gettare qualsiasi oggetto dagli stessi;
- devono mantenere un comportamento civile ed educato all'interno dello scuolabus, astenendosi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie e comportamenti irrispettosi,

pericolosi o comunque fastidiosi;

- non devono gridare, richiamare, offendere o maltrattare altre persone o animali;
- non devono compiere azioni di danneggiamento alle cose altrui o allo scuolabus che li trasporta.

ART. 11 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Gli accompagnatori sono responsabili del corretto comportamento da parte degli studenti durante gli spostamenti. Il minore trasportato che arrechi disturbo agli altri trasportati e/o al personale di servizio, o che adotti comportamenti non consoni all'utilizzo del servizio stesso, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno, sarà soggetto ai seguenti provvedimenti:

1. ammonizioni verbali dell'accompagnatore, per un massimo di due;
2. dopo le ammonizioni, di cui al punto 1, segnalazione all'Ufficio comunale competente, alla scuola, e richiamo verbale/telefonico alla famiglia;
3. dopo la seconda segnalazione all'Ufficio, ammonizione scritta alla famiglia e alla scuola con i seguenti provvedimenti: sospensione dal servizio per n. 3 giorni o in casi di maggiore gravità fino a 7 giorni;
4. a seguito di due ammonizioni scritte, il soggetto verrà escluso dal servizio, senza che l'utente possa reclamare alcun risarcimento economico per l'interruzione del servizio.

Art. 12. OBBLIGHI DEI GENITORI.

I genitori hanno l'obbligo di accompagnare e riprendere il proprio figlio, personalmente o mediante altra persona maggiorenne appositamente delegata, alla fermata indicata e nell'orario stabilito, salvo il caso di autorizzazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

ART. 13. RINUNCIA AL SERVIZIO DA PARTE DEGLI UTENTI.

Le famiglie che nel corso dell'anno decidono di rinunciare al servizio per la restante parte dell'anno scolastico, dovranno darne immediata comunicazione scritta, al competente Ufficio comunale. Nel caso di rinuncia al servizio non si darà corso a rimborso, anche parziale, della tariffa pagata. In caso di più figli appartenenti allo stesso nucleo familiare iscritti al servizio, la rinuncia di uno dei figli comporta la modifica delle tariffe dovute.

ART. 14. RICHIESTE DI VARIAZIONE PROVVISORIA.

Occasionalmente il genitore potrà richiedere che il proprio figlio venga consegnato a persona diversa da quella delegata o ad una fermata diversa da quella consueta. Tale richiesta dovrà essere effettuata su modulo predisposto dall'Ufficio comunale competente, con almeno due giorni di anticipo e consegnata al personale incaricato dell'accompagnamento.

ART. 15. DANNI.

Il personale di servizio dovrà segnalare all'Ufficio comunale competente eventuali danneggiamenti dei mezzi da parte dei trasportati, nonché ogni comportamento che metta a rischio l'incolumità dei mezzi o dei trasportati, che sia lesivo della dignità di ciascuno o che rechi disturbo ad altri.

In seguito a tali segnalazioni l'Ufficio comunale competente provvederà, se del caso, ad addebitare ai genitori dei ragazzi trasportato eventuali spese di riparazione e/o eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente, oppure ad inviare ai genitori una lettera di richiamo. Nei casi di particolare gravità il Responsabile del servizio può, con provvedimento adeguatamente motivato e notificato alla famiglia, decidere l'esclusione temporanea o definitiva dello studente dal servizio.

ART. 16.

CAUSE D'IMPEDIMENTO A SVOLGERE IL SERVIZIO.

In caso di impossibilità ad eseguire il servizio o di necessità di variazioni di orario per ragioni tecniche, per scioperi o assemblee del personale, l'Amministrazione o l'Istituto scolastico si riservano di provvedere ad avvisare, le famiglie delle variazioni di orario del servizio.

In caso di impossibilità di assicurare il servizio sarà onere dei genitori o dei soggetti legittimati a provvedere al ritiro degli studenti presso i singoli plessi scolastici.

In occasione di proclamato sciopero del personale docente o non docente, l'Amministrazione comunale non garantirà il servizio del viaggio di andata nella medesima giornata, mentre il viaggio di ritorno sarà sempre garantito.

ART. 17.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENZA.

La fruizione del servizio comporta il pagamento di tariffe di compartecipazione alla spesa. Le tariffe sono determinate annualmente con Deliberazione di Giunta comunale.

Chi non risulta in regola con i pagamenti delle quote del servizio degli anni precedenti non potrà inoltrare la domanda di iscrizione al servizio.

ART. 18.

RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.